

Legge sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni (LDPC)

Modifica del [Data]

Atti normativi interessati (numeri CSC)

Nuovo: –

Modificato: **150.100**

Abrogato: –

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni,

visto l'art. 31 cpv. 1 della Costituzione cantonale,

visto il messaggio del Governo del ...,

decide:

I.

L'atto normativo "Legge sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni (LDPC)" CSC 150.100 (stato 1 febbraio 2016) è modificato come segue:

Art. 1 cpv. 1, cpv. 3 (modificato)

¹ La legge disciplina:

- c) **(modificata)** l'esercizio del diritto di iniziativa in affari regionali e comunali;;
- d) **(nuova)** il voto elettronico in caso di chiamate alle urne in affari federali, cantonali, regionali e comunali;
- e) **(nuova)** la procedura di annuncio per elezioni svolte alle urne secondo il sistema maggioritario a livello cantonale, regionale e comunale.

³ **La Per il resto, la legge si applica per analogia alle** votazioni ed elezioni in affari comunali, per quanto il diritto comunale non preveda disposizioni al riguardo.

Art. 18 cpv. 1 (modificato)

¹ Un eventuale secondo turno elettorale deve essere effettuato svolto al più tardi ~~tre otto~~ settimane dopo il primo turno.

Titolo dopo Art. 19 (modificato)

~~2.2.a Elezione tacita dei membri dei tribunali regionali~~ **Procedura di annuncio per elezioni svolte alle urne secondo il sistema maggioritario**

Art. 19a cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (nuovo)

Campo d'applicazione Principio (titolo modificato)

¹ Per tutte le elezioni ~~di rinnovo cantonali, regionali e per le elezioni suppletive per i membri dei tribunali regionali comunali alle urne (elezioni alle urne)~~ è possibile un'elezione tacita nel primo e in un eventuale secondo turno elettorale prevista una procedura di annuncio.

² Sono eleggibili soltanto le persone il cui nome figura su proposte di candidatura valide.

Art. 19b cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (modificato), cpv. 3 (nuovo)

¹ La commissione amministrativa del tribunale regionale competente pubblica l'invito all'inoltro di proposte di candidatura nei mezzi. Entro il 97° giorno (quattordicesimo lunedì) precedente la data dell'elezione deve essere pubblicato l'invito all'inoltro di pubblicazione usuali del luogo entro il quattordicesimo lunedì precedente il giorno dell'elezione: **proposte di candidatura:**

- a) (**nuova**) in caso di elezioni cantonali da parte della Cancelleria dello Stato;
- b) (**nuova**) in caso di elezioni del Gran Consiglio da parte dei comitati regionali;
- c) (**nuova**) in caso di elezioni dei tribunali regionali da parte delle commissioni amministrative dei tribunali regionali;
- d) (**nuova**) in caso di elezioni comunali da parte delle cancellerie comunali.

² Questo contiene segnatamente L'invito comprende:

Elenco invariato.

³ In caso di elezioni cantonali e regionali l'invito viene pubblicato sul Foglio ufficiale cantonale, in caso di elezioni comunali nelle forme usuali del luogo.

Art. 19c cpv. 1 (modificato)

¹ La proposta di candidatura può contenere al massimo un numero di nomi di persone eleggibili pari al numero di seggi da assegnare e non può contenere lo stesso nome più di una volta. **Altre proposte di candidatura per le stesse persone sono nulle.**

Art. 19d cpv. 1 (modificato)

¹ Ogni proposta di candidatura deve essere firmata di proprio pugno da ~~cinque~~ **reca-re la firma autografa di** aventi diritto di voto ~~domiciliati con~~ **domicilio politico** nel circondario elettorale:-:

- a) **(nuova)** in caso di elezioni cantonali di almeno 20 aventi diritto di voto;
- b) **(nuova)** in caso di elezioni regionali di almeno 10 aventi diritto di voto;
- c) **(nuova)** in caso di elezioni comunali di almeno 5 aventi diritto di voto.

Art. 19e cpv. 1 (modificato)

¹ Le proposte di candidatura devono pervenire al tribunale regionale competente entro l'ottavo lunedì ~~entro il 62° giorno (nono lunedì)~~ precedente il giorno la data dell'elezione:-:

- a) **(nuova)** alla Cancelleria dello Stato, in caso di elezioni cantonali;
- b) **(nuova)** al comitato regionale competente, in caso di elezioni del Gran Consiglio;
- c) **(nuova)** alla commissione amministrativa competente, in caso di elezioni dei tribunali regionali;
- d) **(nuova)** alla cancelleria comunale competente, in caso di elezioni comunali.

Art. 19f cpv. 1 (modificato)

¹ ~~La commissione amministrativa del tribunale regionale competente verifica progressivamente L'autorità competente per la ricezione delle proposte di candidatura verifica~~ le proposte di candidatura pervenute ~~man mano che pervengono~~ **ri-guardo ai requisiti formali, all'eleggibilità dei candidati e alla validità delle firme.**

Art. 19g cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (nuovo)

e) **PubblicazioneRitiro (titolo modificato)**

¹ ~~La commissione amministrativa del tribunale regionale competente pubblica i nomi dei candidati nei mezzi~~ **Ritiri di proposte di candidatura devono pervenire all'autorità competente per la ricezione delle proposte di pubblicazione usuali del luogo candidatura entro il 58° giorno (nono venerdì) precedente la data dell'elezione.**

² La persona proposta deve acconsentire per iscritto al ritiro della candidatura.

Art. 19h cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (abrogato)

~~3. Applicazione~~f) **Pubblicazione (titolo modificato)**

¹ Si procede a un'elezione tacita quando il numero delle persone validamente **I nomi dei candidati sono pubblicati dall'autorità competente per la ricezione delle proposte** corrisponde al numero di candidatura sul Foglio ufficiale cantonale in caso di seggi da assegnare. In caso contrario si procede a un'elezione pubblica aperta **elezioni cantonali e regionali, nelle forme usuali del luogo in caso di elezioni comunali.**

² Abrogato

Art. 19i cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (modificato)

4.3. Secondo turno elettorale (titolo modificato)

¹ Le proposte di candidatura possono essere inoltrate devono pervenire all'autorità competente per la ricezione delle proposte di candidatura al tribunale regionale entro tre giorni più tardi il terzo giorno dopo il primo turno elettorale. Il secondo turno elettorale è aperto libero.

² Per l'ulteriore procedura fanno stato per analogia gli articoli 19c-19h.

Art. 19j cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (abrogato)

¹ In caso di elezione suppletiva, la commissione amministrativa del tribunale regionale procedura si conforma agli articoli 19b-19i. L'autorità competente per la ricezione delle proposte di candidatura fissa, in osservanza dell'articolo 17 capoverso 1, il termine per l'inoltre pubblicazione dell'invito all'inoltro delle proposte di candidatura.

² Abrogato

Titolo dopo Art. 19j (nuovo)

2.2.b Elezione tacita dei membri dei tribunali regionali

Art. 19k (nuovo)

Campo d'applicazione

¹ Per le elezioni di rinnovo e per le elezioni suppletive per i membri dei tribunali regionali è possibile un'elezione tacita nel primo e in un eventuale secondo turno elettorale.

Art. 19l (nuovo)

Procedura

¹ In caso di elezioni per il rinnovo, la procedura si conforma agli articoli 19b-19i e in caso di elezioni suppletive all'articolo 19j.

Art. 19m (nuovo)

Applicazione

¹ Si procede a un'elezione tacita quando il numero delle persone validamente proposte corrisponde al numero di seggi da assegnare. In caso contrario si procede a un'elezione pubblica.

² La commissione amministrativa del tribunale regionale competente decide senza indugio in merito all'applicazione dell'elezione tacita e pubblica la decisione nel Foglio ufficiale cantonale e nei mezzi di pubblicazione usuali del luogo.

Art. 25 cpv. 3 (modificato)

³ Il Governo può autorizzare totalmente o parzialmente il voto elettronico nella misura in cui siano soddisfatte le condizioni necessarie per il rilevamento di tutti i voti, nonché per la garanzia del segreto di voto e l'esclusione di abusi si conforma agli articoli 30a segg.

Art. 26a (nuovo)

3. In affari comunali

¹ Qualora sia prevista la votazione alle urne, l'esercizio del diritto di voto si conforma all'articolo 25.

Titolo dopo Art. 30 (nuovo)

2.4.a Voto elettronico

Art. 30a (nuovo)

Principio

¹ Il voto può essere espresso in forma elettronica se sono soddisfatti i presupposti tecnici e organizzativi per uno svolgimento conforme alle prescrizioni di legge.

² Il Governo può limitare l'esercizio del voto elettronico a luoghi, date e oggetti determinati.

Art. 30b (nuovo)

Regioni e comuni

¹ In caso di chiamate alle urne regionali e comunali che si tengono contemporaneamente a chiamate alle urne federali o cantonali, le regioni rispettivamente i comuni devono rendere possibile il voto elettronico ai propri aventi diritto di voto.

² Per chiamate alle urne regionali o comunali, il voto elettronico è di norma possibile nelle date di votazione in bianco della Confederazione e al massimo in una o due date supplementari.

Art. 30c (nuovo)

Annuncio e revoca, effetti

¹ Gli aventi diritto di voto che in occasione di votazioni o elezioni intendono esprimere il proprio voto in forma elettronica devono annunciarsi per il voto elettronico.

² È possibile annunciarsi e comunicare la revoca prima di ogni chiamata alle urne.

³ Il materiale elettorale e di voto viene messo a disposizione degli aventi diritto di voto annunciati in forma elettronica. Durante una fase transitoria essi ricevono una carta di legittimazione speciale.

⁴ Gli aventi diritto di voto annunciati possono esprimere il proprio voto tramite le altre forme di espressione del voto (per corrispondenza o alle urne) solo in casi eccezionali.

⁵ Il Governo disciplina gli ulteriori dettagli in un'ordinanza.

Art. 30d (nuovo)

Voto nullo

¹ Il voto elettronico è nullo se esso:

- a) non avviene nella forma e con la codifica previste;
- b) non perviene entro la chiusura dell'urna elettronica;
- c) non può essere decodificato e letto;
- d) è avvenuto abusivamente.

Art. 30e (nuovo)

Verifica

¹ Il Governo provvede affinché la determinazione dei risultati di qualsiasi chiamata alle urne venga verificata da organi indipendenti.

II.

Nessuna modifica in altri atti normativi.

III.

Nessuna abrogazione di altri atti normativi.

IV.

La presente revisione parziale è soggetta a referendum facoltativo.

Essa sarà posta in vigore dal Governo dopo l'approvazione da parte della Confederazione.